m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE.U.0017047.05-10-2026-h.13:04
TSIC821003 - // - REGISTRO PROTOCOLLO - 0013336 - 07/10/2026 - I.1 - I

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia

E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici II e di Ambito Territoriale di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine

Oggetto: Esercizio della libera professione e svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale docente.
Indicazioni operative.

In relazione ai quesiti pervenuti da alcune istituzioni scolastiche della Regione, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative in materia di esercizio della libera professione e di svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale docente, al fine di assicurare uniformità di comportamento nell'istruttoria delle relative richieste di autorizzazione.

1.Quadro normativo di riferimento

La disciplina trova fondamento:
-negli artt.60 e ss. del DPR 10 gennaio 1957, n.3;
-nell'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
-nell'art.508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297;
-nel vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca;
-nel DPR 16 aprile 2013, n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
Come noto, la normativa vigente si fonda sul principio generale di esclusività del rapporto di pubblico impiego, ammettendo lo svolgimento di attività ulteriori solo nei casi espressamente consentiti dalla legge e previa verifica della loro compatibilità con il regolare esercizio della funzione docente.

2. Libera professione

Si intende, per tale, l'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti, riconducibile alla connotazione giuridica della "*professione intellettuale*" di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.
Fonte normativa è la disciplina speciale prevista dall'art.508, co.15, del D. Lgs. n.297/1994, il quale recita: "*Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio*".

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

Lo svolgimento di siffatta tipologia di attività da parte del personale docente non può pertanto prescindere dal concorso di taluni **tassativi presupposti**, che possono così riassumersi:

-*natura intellettuale della prestazione*: quest'ultima deve configurarsi come "opera intellettuale" (art. 2229 c.c.) e non come attività commerciale o industriale;

-assenza di pregiudizio e compatibilità oraria: l'attività professionale deve essere secondaria e residuale, deve svolgersi interamente al di fuori dell'orario di insegnamento e non deve in alcun modo pregiudicare l'assolvimento dei doveri connessi alla funzione docente (es. consigli di classe, collegi dei docenti, preparazione delle lezioni, correzione compiti, ricevimento genitori);

-assenza di conflitto di interessi: l'attività non deve arrecare un danno, neanche potenziale, all'immagine o agli interessi della Pubblica Amministrazione;

-obbligo di autorizzazione preventiva: il docente deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione formale del Dirigente Scolastico, cui compete un accurato vaglio del caso concreto, prima di iniziare l'attività.

L'esercizio della libera professione in assenza di formale autorizzazione costituisce una violazione dei doveri d'ufficio e comporta sanzioni disciplinari, oltre a responsabilità erariali e patrimoniali.

È opportuno che la richiesta formale di autorizzazione contenga una descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività, le modalità di svolgimento e la dichiarazione di assenza di sovrapposizioni orarie. L'autorizzazione rilasciata ha validità annuale (riferita all'anno scolastico) e deve essere rinnovata in caso di prosecuzione dell'attività, stante la necessità di rivalutazione della compatibilità tra attività libero professionale e attività docente.

L'eventuale diniego da parte del Dirigente Scolastico deve essere adeguatamente motivato in ragione del riscontro di un reale pregiudizio per il servizio scolastico.

2.1 Professioni ordinistiche

Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo: ingegneri; architetti; geometri; agronomi; commercialisti; psicologi; biologi; avvocati nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Nel caso specifico della **professione forense,** trovano applicazione le disposizioni della legge n. 247/2012.

In linea generale, l'esercizio della professione forense è consentito ai docenti di discipline giuridiche delle scuole secondarie di secondo grado previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Per i docenti delle scuole del I ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e per i docenti delle altre discipline delle scuole secondarie di secondo grado è prevista l'incompatibilità con l'esercizio della libera professione forense, salvo che il docente sia iscritto all'albo da un periodo antecedente all'entrata in vigore della citata legge di riforma professionale.

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

In ogni caso è esclusa la possibilità di patrocinare controversie nei confronti dell'Amministrazione scolastica.

I Dirigenti scolastici sono invitati a prestare particolare attenzione alla frequenza delle udienze, all'eventuale necessità di assentarsi dal servizio e all'impatto organizzativo complessivo dell'attività professionale. Difatti, nella prassi amministrativa, la principale criticità riguarda proprio la partecipazione alle udienze. Ciò in quanto, una professione forense esercitata in modo marginale e complementare alla funzione docente può risultare compatibile, mentre la stessa attività esercitata in modo sistematico e prevalente, sebbene sempre in orario extrascolastico, può concretamente trasformarsi in una situazione incompatibile con il rapporto di pubblico impiego che, pertanto, potrebbe condurre ad una rivalutazione dell'autorizzazione qualora già concessa.

2.2. Professioni non ordinistiche

Possono essere ricondotte nell'alveo delle libere professioni anche attività professionali non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013, purché fondate prevalentemente su prestazioni di natura intellettuale.

È il caso, ad esempio, di personale che svolga attività di formatore, consulente, esperto digitale e altre figure similari, così come il caso di docenti di discipline musicali e strumentali che svolgano attività concertistica.

D'altro canto, anche il dettato normativo di cui all'art.508 co.15 del D. Lgs. n.297/1994 non opera distinzioni tra professioni ordinistiche e non, riportando invece la generica dicitura "*libere professioni*": di talché, in linea di principio, può ritenersi ammissibile l'autorizzazione allo svolgimento di libere professioni anche non regolamentate, purché alle stesse, tassative condizioni previste per le libere professioni di cui all'art.2229 c.c.

In estrema sintesi, l'attività deve essere previamente autorizzata; deve risultare compatibile con il servizio; non deve determinare conflitti di interesse; non deve configurare esercizio di attività imprenditoriale o commerciale.

Si aggiunge, a titolo puramente informativo - trattandosi comunque di materia che esula dalla verifica demandata all'Amministrazione scolastica - che il personale docente interessato dallo svolgimento di professioni non ordinistiche può essere titolare di partita IVA, tuttavia deve risultare iscritto alla Gestione Separata INPS e non al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, in quanto l'esercizio del commercio costituisce causa di incompatibilità assoluta con la funzione pubblica del dipendente ed inoltre deve contraddistinguere la propria attività, nei rapporti con i terzi, con la dicitura "*professionista di cui alla legge 4/2013*".

3.Incarichi extraistituzionali

Gli incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati al personale docente sono disciplinati dall'articolo 53 del D. Lgs. n.165/2001**.**

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

Anche in questo caso sussiste il presupposto necessario dell'autorizzazione preventiva allo svolgimento di tali attività, fatta eccezione per gli incarichi esclusi dalla disciplina autorizzatoria di cui si dirà nel prosieguo.

Compete, pertanto, al Dirigente scolastico, la puntuale verifica sulla ricorrenza di talune condizioni, quali, in particolare, l'occasionalità o comunque la non prevalenza dell'attività rispetto al servizio; l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali; la compatibilità con i doveri di ufficio; l'assenza di pregiudizio per il regolare esercizio della funzione docente; il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'istanza del personale docente deve essere corredata da ogni elemento utile alla valutazione, con particolare riferimento alla natura dell'attività; il soggetto committente; la durata dell'incarico; l'impegno temporale richiesto; il compenso previsto; la dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi.

Resta fermo il divieto di svolgere attività che determinino un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti privati incompatibile con il regime di esclusività; che assumano carattere imprenditoriale o commerciale; che risultino incompatibili con l'orario di servizio; che possano generare conflitti di interesse con l'attività istituzionale della scuola; che compromettano il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni docente.

4.Attività autorizzabili

A titolo esemplificativo, data l'ampiezza della casistica, si fornisce il seguente schema riassuntivo relativo alle tipologie di attività per le quali sia ammissibile l'autorizzazione, previa valutazione di non interferenza con le funzioni scolastiche:

Attività di consulenza	Consulenze tecniche occasionali contabili, informatiche, ambientali, statistiche, linguistiche; progettazione europea; supporto specialistico a enti pubblici (commissione tributaria, collegi sindacali, consigli di amministrazione, comitati di vigilanza, ecc)
Attività di formazione	Docenze in corsi di formazione; incarichi di formatore per enti pubblici; attività seminariali; relatore a convegni; esperto in percorsi formativi
Incarichi presso PA	Componente di commissioni di concorso o nuclei di valutazione; membro di comitati tecnici/scientifici; gruppi di lavoro di enti pubblici
Ricerca e Studio	Collaborazioni scientifiche; ricerca commissionata; studi specialistici; progetti finanziati da amministrazioni pubbliche

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

Attività artistica e intellettuale	Pittura, scultura, musica, attività libere di espressione artistica o letteraria; pubblicista, articolista, giornalista, fotografo e grafico
Amministrazione Condominiale	Amministratore di condominio del proprio fabbricato
Collaborazioni Familiari	Collaborazioni gratuite con familiari impegnati in imprese artigiane, commerciali, agricole, purchè l'impegno sia modesto, non abituale o continuato
Associazioni e Società senza scopo di lucro	Assunzione di cariche in società ricreative, culturali, sportive. L'atto costitutivo deve prevedere il reinvestimento degli utili esclusivamente per l'attività sociale
Collaborazioni Plurime	Collaborazione con altre scuole statali per specifici progetti e particolari competenze professionali, purchè non comporti esoneri dal servizio e non interferisca con gli obblighi ordinari

5. Attività consentite anche senza autorizzazione preventiva

Sono attività normalmente consentite anche senza autorizzazione, salvo diversa valutazione connessa alla peculiarità del caso concreto: partecipazione a convegni e seminari; attività di mera produzione scientifica; pubblicazione di libri, saggi e articoli; utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso spese documentato; attività svolte a titolo gratuito prive di conflitti di interesse, tra cui la partecipazione ad associazioni culturali, sportive, professionali e di volontariato.

Il dipendente può essere titolare di azioni o quote come semplice socio a responsabilità limitata, poiché si tratta di un investimento di capitali che non richiede autorizzazione e non viola il principio di esclusività dell'impiego pubblico. Resta fermo l'obbligo del dipendente di informare l'Amministrazione qualora l'attività possa comunque interferire con il servizio o generare conflitti di interesse. Il dipendente dovrà fornire, a richiesta, ogni utile elemento al riguardo.

6. Attività generalmente non autorizzabili

Tra le attività generalmente incompatibili rientrano quelle che attengono ad attività imprenditoriali e commerciali (esercizio di impresa commerciale; gestione di esercizi commerciali; attività industriali; attività imprenditoriali svolte in forma abituale e professionale); assunzione di altro impiego pubblico non consentito; rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti privati incompatibili con il regime di esclusività; consulenze o incarichi che coinvolgano procedure amministrative curate dal dipendente;

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

attività che possano compromettere imparzialità, indipendenza o prestigio dell'amministrazione; incarichi che comportino utilizzo della posizione rivestita nella scuola per fini privati; incarichi che rendano impossibile l'effettiva partecipazione alle attività didattiche; attività che impediscano il rispetto degli obblighi collegiali e delle attività funzionali all'insegnamento.

Riguardo agli incarichi in società costituite a fine di lucro, sulla base di quanto chiarito dalla Circolare della Funzione Pubblica n.6/1997, si rammenta che il dipendente pubblico non può essere nominato amministratore, consigliere, sindaco, ecc. (salvo che non si tratti di nomine riservate allo Stato). Mentre è possibile che il dipendente ricopra incarichi, previa autorizzazione, nel caso di società cooperative, caratterizzate dalla prevalenza e, talvolta, dalla esclusività dello scopo mutualistico rispetto ai fini di lucro.

7. Personale in regime di part-time

Ai sensi dell'art.1 della L. n.662/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Pubblica Amministrazione) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dell'attività aggiuntiva.

Conclusioni

Stante quanto precede, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici sulla necessità che ogni richiesta venga esaminata sulla base delle concrete circostanze del caso, evitando autorizzazioni generiche o riferite ad attività non adeguatamente descritte.

L'autorizzazione costituisce infatti l'esito di una puntuale istruttoria volta ad accertare la compatibilità dell'attività con la funzione espletata dal personale scolastico interessato, l'assenza di conflitti di interesse e la tutela del buon andamento dell'azione amministrativa.

In presenza di situazioni dubbie, appare opportuno adottare un criterio particolarmente prudenziale, privilegiando la salvaguardia dell'interesse pubblico, dell'imparzialità dell'Amministrazione e del corretto svolgimento del servizio scolastico.

Lo svolgimento di attività soggette ad autorizzazione in assenza del relativo provvedimento può comportare responsabilità disciplinare, erariale e le ulteriori conseguenze previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente nota al personale interessato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I
Roberta Scanu

PCB/

ROBERTA SCANU
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
02.10.2026
17:30:30
GMT+02:00